



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 33291/PROD.COMM.

**Rif.** prot. 7987/05 dd. 19 ottobre 2005

**Alleg.**

**Oggetto:** L. 287/91 – Bar in stazione ferroviaria.

**Trieste, 11 novembre 2005**

34135 – Viale Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

e, p.c.

Alle Direzioni Centrali

Si fa seguito alla nota citata a margine del Comune in indirizzo, pervenuta alla Direzione scrivente in data 7 novembre 2005 (prot. 32707/PROD.COMM.), e si svolgono in proposito le considerazioni di competenza (le quali non includono le questioni inerenti la normativa urbanistico – edilizia).

La L. 287/1991, all'articolo 3, comma 6, lettera c), stabilisce espressamente che i limiti numerici di pianificazione non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni (*rectius*, DIA ex L.R. 27/97) concernenti tra l'altro la somministrazione di alimenti e bevande <<nell'interno di stazioni ferroviarie>>.

La disposizione ricalca quanto già sancito dalla previgente ed oramai abrogata normativa di cui alla L. 524/1974 (articolo 2, ultimo comma), sulla quale è intervenuto puntualmente il Consiglio di Stato (sezione V), con la sentenza n. 27 dd. 23 gennaio 1984, dove si legge che <<anche dopo l'entrata in vigore della L. 524/1974, continuano ad operare le limitazioni previste in ordine alla rispondenza degli esercizi pubblici autorizzati all'interno delle stazioni ferroviarie ai requisiti prescritti affinché gli stessi non siano inclusi nel limite massimo di concessioni consentite, determinato alla luce dei nuovi criteri stabiliti dalla (citata) L. 524/1974; legittimamente pertanto viene revocata la licenza di un bar annesso alla stazione ferroviaria che sia in comunicazione immediata e diretta con strade e piazze pubbliche, in contrasto con le prescrizioni strutturali del locale (al quale si sarebbe

dovuto accedere solo dall'interno della stazione), al cui rispetto era stata condizionata l'autorizzazione all'esercizio.>>

Tale orientamento giurisprudenziale risulta confermato pure alla luce della vigente L. 287/1991; si veda in particolare la sentenza del TAR Campania (sezione III, Napoli) n. 888 dd. 29 marzo 1999, dove in maniera inequivocabile viene sancito che <<l'articolo 3, comma 6, della L. 287/91 collega immediatamente e direttamente la deroga al regime contingentato delle autorizzazioni al fine di soddisfare esclusivamente e direttamente la domanda di chi si trova ad usufruire delle particolari strutture>> tra cui le stazioni ferroviarie, e la norma in esame <<appare diretta ad assolvere le esigenze di un collegamento funzionale tra la struttura e l'esercizio commerciale (...). In conseguenza l'ubicazione di un esercizio in una stazione in deroga alle regole generali non può che avvenire limitando l'accesso a tale esercizio esclusivamente agli utilizzatori dello stesso>>.

Ne consegue che, nell'ipotesi di un accesso diretto dalla pubblica via ad un bar, pur collocato all'interno di una stazione ferroviaria, trova applicazione il regime ordinario autorizzatorio nel rispetto dei limiti di pianificazione commerciale.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr